
RIGO E13 SPESE DI ISTRUZIONE

DETRAZIONE SPETTANTE ANCHE PER SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

In questo caso la detrazione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad altro soggetto (nel prospetto “ Familiari a carico” sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è uguale a zero). Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest’ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

Sono detraibili le spese sostenute, per sé e per i propri familiari a carico, anche se riferibili a più anni, per frequentare corsi di istruzione:

- secondaria;
- universitaria;
- di specializzazione universitaria/master universitari/dottorati di ricerca;

presso istituti o università pubbliche o private, italiane o straniere, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali italiani.

Per le università private l’importo detraibile è costituito dalla tassa di iscrizione richiesta, per lo stesso corso di laurea, dall’università pubblica ubicata nella località più vicina. In caso di più corsi di laurea corrispondenti, esistenti presso le Università statali (es. Economia e Commercio), si farà riferimento a quello per il quale è più alto l’importo dei contributi pagati.

LE SPESE AMMESSE SONO:

- immatricolazione ed iscrizione;
- corsi di specializzazione;
- frequenza;
- soprattasse per esami di profitto e laurea.

I costi per la frequentazione di master danno diritto alla detrazione d’imposta, nei limiti del 19%, qualora, per durata e struttura dell’insegnamento, gli stessi siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati. Per quanto riguarda i master gestiti da università private, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani.

In tale rigo vanno comprese le spese indicate con il 13 nelle annotazioni del CUD 2013 e/o del CUD 2012.

(Circolare n.11 del 23.05.1987; Circolare n.101 del 19.05.2000) (Risoluzione 11/E del 17.02.2010)

DOCUMENTI DA ESIBIRE

Spese di istruzione sostenute presso istituti pubblici:

- ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nel 2012.

Spese di istruzione sostenute presso istituti privati:

- ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nel 2012;
- documento che attesti l'importo delle tasse e contributi previsti per analogo corso di studi presso università pubblica.

Spese per la frequenza di Master universitari:

- ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nel 2012;
- documento che attesti che i master frequentati siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione per struttura e durata;
- documento che indichi l'equiparazione del Master a quello dell'università pubblica o privata in aggiunta all'importo delle tasse e contributi previsti.

Spese per la frequenza di Dottorato di ricerca:

- ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nel 2012;
- documento che attesti che il Dottorato di ricerca sia assimilabile a corsi universitari o di specializzazione per struttura e durata;
- documento che indichi l'equiparazione del Dottorato di ricerca a quello dell'università pubblica o privata in aggiunta all'importo delle tasse e contributi previsti.